

Trib. Varese, sez. I civ., decreto 3 febbraio 2012 n. 140 (dep. 3 febbraio 2012; I c/D.; est. G. Buffone)

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE ALL'AVVOCATO - ABROGAZIONE DELLE TARIFFE FORENSI – ART. 9 D.L. 24 GENNAIO 2012 N. 1 – FASE TRANSITORIA IN ATTESA DEL DECRETO MINISTERIALE – APPLICAZIONE DELL'ART. 2225 C.C. – SUSSISTE – DECRETO INGIUNTIVO – RIFERIMENTO ALLE CD. TABELLE ORIENTATIVE CONDIVISE CON IL CONSIGLIO DELL'ORDINE – SUSSISTE

L'abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all'Avvocato, debba applicare l'art. 2225 cod. civ; in applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli *standards* liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. Nel caso dei decreti ingiuntivi, in assenza del DM attuativo, è possibile fare anche riferimento alle cd. "tabelle orientative" adottate, in modo condiviso. E, infatti, le tabelle orientative di cui si discute – largamente diffuse nelle prassi degli uffici giudiziari – costituiscono una consolidata esperienza liquidatoria che parte proprio da quei presupposti che l'art. 2225 c.c. tipizza e risponde, pertanto, all'esigenza di quantificare il compenso del difensore secondo diritto e non secondo equità



- Letto il ricorso introduttivo 31 gennaio 2012
- Visto il ricorso che precede ed esaminate le fatture prodotte, accompagnate da autentica notarile, nonché la produzione documentale allegata che, per consistenza e per i dati risultati, risulta idonea a fondare una ingiunzione di pagamento;
- attesa la competenza, ai sensi dell'art. 637, comma I, c.p.c.;
- attesa la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 633 c.p.c. per pronunciare l'ingiunzione richiesta;
- ritenuto, quanto alle spese, che non possano applicarsi le Tariffe forensi di cui al D.M. 8 aprile 2004 n. 127, poiché abrogate dall'art. 9 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), il quale, per la liquidazione giudiziale, prevede l'entrata in vigore di un Decreto Ministeriale ancora non emanato;
- ritenuto che l'abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012, comporti che il giudice, per la liquidazione del compenso all'Avvocato, debba applicare l'art. 2225 cod. civ; in applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli *standards* liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. (v. Trib. Varese, sentenza 3 febbraio 2012; *contra* Trib. Cosenza, ord. 1 febbraio 2012 in www.cassazione.net);

- ritenuto, in particolare, che nel caso dei decreti ingiuntivi, in assenza del DM attuativo, sia possibile fare anche riferimento alle cd. “tabelle orientative” adottate, in modo condiviso, da Ufficio giudiziario e Consiglio dell’Ordine, come anche altri Tribunali hanno già ritenuto (v. Trib. Verona, Ufficio della Presidenza, circ. 1 febbraio 2012, est. Pres. G. Gilardi);
- ritenuto, infatti, che le tabelle orientative di cui si discute – largamente diffuse nelle prassi degli uffici giudiziari – costituiscano una consolidata esperienza liquidatoria che parte proprio da quei presupposti che l’art. 2225 c.c. tipizza e risponde, pertanto, all’esigenza di quantificare il compenso del difensore secondo diritto e non secondo equità;

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 633, 641 c.p.c.

I N G I U N G E

AL DESTINATARIO DELL’INGIUNZIONE:

DI PAGARE ALLA PARTE RICORRENTE:

la somma di €. **5.153,60** oltre interessi come da ricorso.

Vanno, anche, riconosciute le spese del procedimento che, atteso il valore del credito il giudice

L I Q U I D A

per le spese e le competenze ai sensi dell’art. 641, comma III, c.p.c. e ne ingiunge il pagamento come segue: Euro 221,67 per spese, Euro 729,00 per compenso, oltre CPA ed IVA come per Legge, il tutto entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto.

A V V E R T E

Il destinatario dell’ingiunzione che entro il termine di quaranta giorni (40 gg) può essere proposta opposizione al decreto ingiuntivo davanti a questo Ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e che in caso di mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata (art. 641, comma I, c.p.c.).

Varese li 3 febbraio 2012

**Il Giudice
dott. Giuseppe Buffone**